

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ES. RATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 - OTT. 2004

ADDI 9 - OTT. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI AUGELLO FORMISANO GARGANO ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 918 -

OGGETTO:

Servizi di Sviluppo Agricolo. Annualità 2004. Criteri e modalità per la predisposizione ed il finanziamento dei Progetti di assistenza tecnica alle aziende e dei Piani di informazione e divulgazione.



918 - 1 OTT. 2004

OGGETTO: Servizi di Sviluppo Agricolo. Annualità 2004.

Criteri e modalità per la predisposizione ed il finanziamento dei Progetti di assistenza tecnica alle aziende e dei Piani di informazione e divulgazione.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 1987 n.56 "Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n.1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

CONSIDERATO che è in corso l'iter procedimentale per l'approvazione di una nuova legge che disciplina l'assistenza agricola alle singole imprese;

CHE, pertanto, rimanendo in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n.56/87 sopra richiamata, queste devono essere attuate in conformità al Regolamento n.1/2004 che, all'articolo 14, disciplina gli interventi di assistenza tecnica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 22 maggio 2001 ad oggetto: "Modalità per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di assistenza tecnica";

CONSIDERATO che l'art.11 della L.R. n.56/87 favorisce la costituzione, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli o associati;

CHE per l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la specifica materia, la costituzione ed il riconoscimento degli Enti e l'accesso ai finanziamenti per i servizi di assistenza tecnica polivalente, sia fattibile anche per le Organizzazioni del Movimento Cooperativo riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e che possono essere attivati attraverso idonei enti indicati dalle Organizzazioni del Movimento Cooperativo stesso;

DATO ATTO che ad oggi sono stati riconosciuti Enti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente:

- A.R.S.S.A. Lazio - Ente emanazione dell'Unione Coltivatori Italiani Lazio, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.12453 del 21 dicembre 1992;
- C.I.P.A. A.T. Lazio - Ente emanazione della Confederazione Italiana Agricoltori, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.2647 del 3 aprile 1990;
- E.L.A.F.A.P. - Ente emanazione della Federazione Regionale Agricoltori, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.12452 del 21 dicembre 1992;
- E.R.S.S.A.g. - Ente emanazione dell'Unione Generale Coltivatori CISL, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.4187 dell' 8 giugno 1993;
- I.R.I.P.A. Lazio - Ente emanazione della Federazione Regionale Coltivatori Diretti, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.2648 del 3 aprile 1990;

918 - 1 OTT. 2004

I.S.P.A.T.A. Lazio - Ente emanazione dell'Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori UIL, riconosciuto idoneo con Deliberazione della Giunta Regionale n.12454 del 21 dicembre 1992;

DATO ATTO, altresì, che il possesso dei requisiti necessari al riconoscimento degli Enti indicati dalle organizzazioni del Movimento Cooperativo, dovrà essere accertato nei modi previsti all'art. 11 L.R. 56/87, fatto salvo per quanto previsto dal comma 4 lettera e) per il quale si farà riferimento ai coltivatori soci delle cooperative agricole aderenti alle Organizzazioni del Movimento Cooperativo;

PRESO ATTO, altresì, delle rilevanti innovazioni che in quest'ultimo periodo hanno profondamente modificato la politica agricola comune, sicchè appare imprescindibile dar corso a piani di informazione e divulgazione diretti a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo di evoluzione del sistema "agricoltura";

RILEVATO che le disposizioni dettate, per i servizi di assistenza tecnica agricola dalla D.G.R. n.722/2001 sopra richiamata devono essere adeguate alle diverse esigenze connesse alla presentazione e valutazione di piani di divulgazione ed informazione;

Esperita la concertazione con le parti sociali
ALLI UHANM(TA)

- 4 OTT. 2004



DELIBERA

di autorizzare la presentazione entro il 15 ottobre 2004, da parte degli Enti in possesso dei requisiti di cui all'art.11 della L.R. n.56/87, come in premessa specificato:

- A1) di progetti di assistenza tecnica a favore della aziende agricole secondo le procedure disciplinate dalla D.G.R. n.722 del 22.05.2001;
- A2) di piani di divulgazione ed informazione a favore di tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo di evoluzione e modificazione della politica agricola comune;
- B) di stabilire che i progetti di assistenza tecnica, una volta approvati dalla Direzione del Dipartimento Economico ed Occupazionale, potranno essere attuati soltanto dopo che essi saranno stati inviati alla Commissione Europea e da questa pubblicati, in forma sintetica, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Reg. (CE) n.1/2004;
- C) di stabilire che i piani di divulgazione ed informazione, di cui al punto A/2 che precede, potranno essere attuati soltanto ad intervenuta approvazione da parte della Direzione del Dipartimento Economico ed Occupazionale con apposita determinazione nel rispetto delle procedure di cui al documento allegato sotto la lettera A);
- D) di far fronte alla spesa necessaria con i fondi stanziati nel bilancio 2004;
- E) di dare atto che saranno formate, per quanto sopra detto, due graduatorie distinte, di cui la prima per i progetti di assistenza tecnica e la seconda per i piani di divulgazione ed informazione;
- F) di impiegare per i progetti di assistenza tecnica - secondo le rispettive graduatorie - il 40% dei fondi disponibili e per i piani di informazione e divulgazione, il restante 60%, ferma la possibilità di destinare i fondi eventualmente non utilizzati all'una od all'altra categoria;
- G) di disporre la pubblicazione di questa delibera e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- H) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale di trasmettere copia di questa delibera e del relativo allegato a tutti gli Enti riconosciuti e alle Organizzazioni del Movimento Cooperativo riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577. (DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO)

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE.
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

918
DEL 1 OTT. 2004 *l*

ALLEGATO A



Premessa

Le profonde ed importanti modificazioni ed innovazioni che hanno interessato il settore dell'agricoltura impongono agli operatori di adeguarsi alle nuove normative dettate per l'attuazione della riforma della PAC. (POLITICA AGRICOLA COMUNE)

Tale riforma pone l'agricoltura, punto di riferimento essenziale dell'azione di governo nella materia, di fronte a nuove opportunità per la cui fruizione occorre, però, agire con rinnovate capacità e mentalità imprenditoriali. Il "settore agricolo" infatti, pur essendo profondamente radicato nel sistema socio-economico moderno, è sottoposto a profondi e sostanziali mutamenti determinati da diversi fattori: alimentari, ambientali, climatici, politici e sociologici.

Gli ordinamenti – comunitario e nazionale – hanno mostrato piena consapevolezza di questa mutata realtà provvedendo ad emanare in questi ultimi mesi regolamenti, orientamenti, leggi, decreti, circolari, direttive, tutti finalizzati ad adeguare la politica agricola comune alle suddette nuove realtà.

È quindi necessario, per l'agricoltore che volesse ricostituire e rafforzare la sua competitività produttiva, adeguarsi agli intervenuti cambiamenti evolutivi del mercato, alla politica che lo disciplina, alle esigenze ed alle preferenze del consumatore.

Deve infatti prendersi atto che la riforma della PAC ha radicalmente mutato le modalità d'intervento nel settore agricolo, avendo come nuovo obiettivo non più le produzioni ma il produttore: l'accesso agli aiuti è perciò finalizzato al rispetto di regole di tipo orizzontale con l'obiettivo di aumentare la sostenibilità complessiva del settore.

Queste nuove normative, il cui concreto avvio è previsto per l'anno 2005, impongono all'imprenditore agricolo di individuare il settore entro il quale rafforzare o riposizionare la sua azienda, anche sulla base delle richieste che provengono dal mercato.

Per fare ciò, l'imprenditore medesimo deve essere a conoscenza delle norme e delle direttive che vengono man mano emanate, sicché il suo processo decisionale possa conseguire risultati positivi consistenti non solo nel mantenimento del livello di reddito ma anche nella flessibilità per attuare rapidi posizionamenti competitivi nel settore in cui egli intende operare.

Questo processo innovativo, per conseguire gli obiettivi prefissati, deve però coinvolgere non solo gli "operatori agricoli", ma l'intero "sistema agricoltura" e quindi i produttori, gli esperti, i tecnici, i consumatori, le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, ecc..

In tale ottica appaiono perciò di primaria importanza le attività di divulgazione ed informazione dei soggetti, anche solo potenzialmente, interessati alla riforma della PAC, quale strumento necessario per l'attuazione della normativa comunitaria.

Tanto anche a seguito della emanazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto u.s. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004 che reca dettagliate disposizioni per l'effettiva attuazione della riforma della PAC.

In esse acquistano particolare rilevanza l'avvio del regime del pagamento unico, la prima assegnazione dei titoli dell'aiuto, l'applicazione del pagamento supplementare, la condizionalità.

Tutto ciò rende assolutamente indispensabile avviare, mediante specifici Piani, forme e sistemi di divulgazione delle nuove normative in favore degli operatori che, altrimenti, non sarebbero in grado di conoscere i nuovi orientamenti della politica agricola e stabilire le modalità per la loro concreta attuazione.

1. Modalità per la presentazione dei piani di divulgazione ed informazione.

Gli Enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 12.12.1987 n. 56 "Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo", in forma singola o associata tra di loro, presentano i Piani di divulgazione ed informazione entro il 15 ottobre 2004.

I Piani devono essere inviati a:

Regione Lazio
Assessorato all'Agricoltura
Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Agricoltura
Area A - Servizio 1
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - ROMA

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda di finanziamento fa fede la data del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in un giorno non lavorativo, questo è prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La domanda di finanziamento deve essere redatta in bollo a firma autenticata del legale rappresentante o in alternativa può essere presentata a firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Allegata alla domanda deve essere prodotta la documentazione di seguito indicata in originale o copia autenticata:

- a) atto costitutivo e Statuto, qualora non in possesso dell'amministrazione regionale;
- b) deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale:
 - si incarica il legale rappresentante a presentare la domanda di finanziamento;
 - si approva il Piano ed il suo costo complessivo;
 - si impegna sul bilancio dell'ente la quota di spesa a carico dell'ente stesso;
 - si dichiara che le attività programmate sono indirizzate a tutti i soggetti interessati;
 - si solleva l'amministrazione regionale da ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del piano e da rapporti di lavoro attivati;
- c) n. 3 copie del Piano redatto secondo le disposizioni che seguono;
- d) elenco del personale tecnico impiegato, indicando per ognuno, i seguenti dati:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - residenza;
 - titolo di studio;
 - numero di iscrizione nel Registro regionale previsto dall'art. 14 della L.R. 56/87 e successive modifiche e integrazioni, per una delle seguenti qualifiche: divulgatore agricolo, informatore socio-economico, tecnico agricolo riqualificato per la divulgazione agricola, tecnico qualificato per la divulgazione agricola;
 - durata dell'impiego nel Piano: tempo pieno o tempo parziale (si considera impiegato a tempo pieno il personale che nell'anno solare effettua n. 268 giornate lavorative).

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 57/93, integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata contestualmente alla domanda, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

2. Contenuto dei Piani -- Requisiti minimi di ammissibilità.

Ciascun Piano dovrà contenere i seguenti dati:

- Soggetto attuatore
- Modalità operative di attuazione
- Tempi di attuazione

Ciascun Piano, quale requisito minimo essenziale per la sua approvazione, dovrà essere articolato in Azioni e/o Interventi per la divulgazione e l'informazione, a favore di tutti i soggetti interessati, delle seguenti tematiche ritenute prioritarie:

- Pratiche di gestione dell'azienda agricola nel rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro;
- Ruolo multifunzionale che può svolgere l'agricoltura, anche per la valorizzazione del territorio;
- Possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- Fattori di produzione, certificazione di processo e di prodotto;
- Scelte ottimali delle colture e delle varietà nonché introduzione di tecniche agricole a più basso impatto ambientale;
- Importanza della qualità e della sicurezza delle produzioni agricole, quale elemento determinante per garantire la competitività;
- Disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004 che definisce, tra l'altro, la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale;
- Sistemi di rintracciabilità e tracciabilità volontaria ed obbligatoria a livello aziendale per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti;
- Direttiva Nitrati, Gestione Rifiuti e Fanghi nelle aziende agricole;
- Rilascio patentini fitosanitari; uso dei presidi fitosanitari;
- Sicurezza nelle aziende agricole;
- Adempimenti fiscali in agricoltura;
- Valutazione del rischio, Direttiva macchine.

Le Azioni e/o gli Interventi di ciascun Piano potranno essere realizzati, in più Fasi o più Moduli.

I costi dovranno essere riferiti alle singole Azioni e/o Interventi ed alle eventuali Fasi o Moduli di attuazione.

3. Finalità dell'informazione e della divulgazione.

Scopo primario del Piano è divulgare ed informare tutti i soggetti interessati sulle nuove normative emanate nel settore agricolo.

Ciò in quanto ciascun destinatario del processo di apprendimento, nello spirito che è a base di un "sistema di conoscenza agricola", deve essere in grado di avere piena cognizione, per la loro attuazione e valorizzazione, delle tecniche di produzione più adeguate e competitive in relazione alle esigenze dei mercati.

A tanto potrà essere provveduto mediante organizzazione di riunioni tecnico-informative, attività dimostrative, visite guidate, convegni, conferenze, seminari di aggiornamento, - esclusi i corsi di formazione professionale -, visite in azienda, sportelli informativi, esercitazioni pratiche, simulazioni.

Le attività di informazione e divulgazione devono essere indirizzate a tutto il territorio regionale e realizzate garantendo la loro diffusione, parimenti, su tutto il territorio regionale, con l'osservanza di metodi uniformi, omogenei e non in contrasto fra loro.

Le attività descritte ai paragrafi che precedono dovranno essere svolte da personale tecnico iscritto nell'apposito Registro regionale, di cui uno a tempo pieno per ciascun Piano (art. 14 L.R. n.56/87).

4. Requisiti di ricevibilità:

- Presentazione della domanda, della documentazione di cui al punto 1 e dei Piani inerenti, quale requisito minimo, le tematiche descritte al punto 2;
- Impiego di personale tecnico iscritto nell'apposito Registro regionale (art. 14 L.R. 56/87) di cui almeno uno a tempo pieno.

5. Valutazione.

Ciascun Piano sarà oggetto di valutazione sulla base del punteggio sintetico conseguito mediante applicazione dei "criteri di valutazione" come di seguito riportati:

	PUNTEGGI	
- Metodologia proposta	3	1
- Coerenza intrinseca del Piano	3	1
- Area di localizzazione e sue caratteristiche	3	1
- Titoli professionali dei tecnici proposti	3	1
- Risorse economiche e di supporto	3	1
- Individuazione degli obiettivi	3	1
- Congruità del rapporto costi-benefici	3	1
- Capacità ed organizzazione gestionali	3	1
- Flessibilità del piano in relazione alla eventuale emanazione di nuove norme	3	1
- Indicatori fisici di realizzazione	3	1

- Indicatori di valutazione

3

1

- Servizi di sviluppo agricolo svolti a favore della Regione Lazio
(1 punto per ogni anno di attività; massimo 3 punti)

3

1

6. Spese ammissibili.

Le spese ritenute ammissibili nell'ambito dei progetti presentati dagli Enti riconosciuti sono quelle limitate alle attività come di seguito specificate:

- 6.1 Spesa annua per la retribuzione dei tecnici di cui all'art. 14 L.R. 56/87 non superiore a quella sostenuta – al netto delle indennità di posizione ed al lordo di ogni onere contributivo - dalla Regione per i dipendenti di qualifica D5 nell'anno di riferimento e rapportata all'effettivo periodo di realizzazione del Piano;
- 6.2 Eventuali trasferte e missioni, da corrispondere sulla base delle norme regionali che disciplinano la materia, fermo il limite massimo del 15% del punto 1;
- 6.3 Eventuali docenze specialistiche fornite da personale esterno al progetto, per una spesa lorda massima di € 100/ora;
- 6.4 Le spese relative a:
 - coordinamento tecnico-amministrativo del Piano
 - acquisto materiale di consumo
 - acquisto attrezzature materiale tecnico – didattico, in relazione alla quota ammortizzabile per l'anno di riferimento
 - affitto e manutenzione attrezzature materiale tecnico – didattico
 - aggiornamento tecnici operanti nel Piano
 - stage per gruppi di agricoltori
 - svolgimento di attività di supporto
 - locazione degli immobili utilizzati per la realizzazione del Piano
 - oneri finanziari per le anticipazioni occorrenti al trattamento economico del personale tecnico impegnato nel Piano
 - corrispondenza e comunicazioni relative alla realizzazione del Piano
 - certificazione dei rendiconti del Piano
 - assicurazione del personale tecnico impiegato nel Piano

non potranno superare il tetto massimo del 30% dell'importo complessivo previsto per il punto 6.1.

L'iter attuativo di ciascun Piano sarà periodicamente sottoposto a verifica da parte delle competenti strutture regionali, anche allo scopo di accertare l'adeguatezza del Piano medesimo al raggiungimento degli obiettivi descritti al precedente punto 3). Qualora venga accertato un insufficiente livello di attuazione del Piano, il Dipartimento Economico ed Occupazionale può chiedere, con motivato provvedimento, e nei limiti della spesa preventivamente ammessa a contributo, sue variazioni ed integrazioni.

7. Concessione del contributo

Il contributo regionale sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 90%.

Ad avvenuta comunicazione dell'inizio delle attività del Piano, dietro richiesta dell'Ente, sarà erogata, una prima rata pari al 50% del contributo concesso dalla Regione Lazio per la sua realizzazione.

L'erogazione è condizionata alla presentazione di polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo del Piano complessivamente ammesso a finanziamento.

Dopo il sesto mese dall'inizio delle attività può essere erogata, dietro richiesta dell'Ente, una seconda rata pari al 40% del contributo concesso.

L'erogazione è condizionata alla presentazione da parte del soggetto attuatore di:

- relazione tecnica - valutativa, redatta anche sulla base delle voci riportate ai precedenti "criteri di valutazione";
- monitoraggio delle attività, con particolare riferimento agli indicatori fisici di realizzazione e di valutazione di ogni singola attività;
- documentazione contabile quietanzata, comprovante spese sostenute per una quota almeno pari al 40% dell'importo del Piano complessivamente ammesso a finanziamento.

Non dovranno inoltre risultare a carico dell'Ente contestazioni tali da giustificare l'adozione delle sanzioni previste dal successivo paragrafo 9.

Il saldo del contributo sarà liquidato con le modalità di cui al punto 7.

3. liquidazione finale del contributo

La richiesta per la liquidazione finale del contributo deve pervenire all'Area A della Direzione Regionale Agricoltura - Dipartimento Economico e Occupazionale, entro 90 giorni dalla conclusione delle attività previste dal Piano e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) delibera dell'organo competente di approvazione del documento consuntivo dell'attività svolta.

Il Documento consuntivo deve contenere:

- dettagliata relazione consuntiva sull'attività svolta comprensiva, tra l'altro, di una valutazione globale delle azioni realizzate e dei risultati ottenuti con particolare riferimento agli indicatori fisici di realizzazione e di valutazione di ogni singola attività;
- rendiconto economico e documentazione quietanzata delle spese sostenute, comprese le somme erogate ai tecnici; nel caso si siano effettuati acquisti è necessario presentare il prospetto comparativo delle offerte.

In alternativa è ammessa la presentazione di una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 88 e al Decreto del Presidente della Repubblica 20.11.1992 n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nel Piano approvato dall'Amministrazione nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla certificazione.

- b) dichiarazione di non avere usufruito, per lo stesso piano, di altri contributi di Enti pubblici o privati;
- c) indicazione delle modalità di pagamento del contributo da erogare.

Le liquidazioni vengono erogate sulla base delle attività effettivamente realizzate. Le attività non realizzate non potranno essere riconosciute e dovranno essere recuperate le somme eventualmente già anticipate ed imputabili a tali attività.

Nella erogazione dei finanziamenti dovranno essere prese in considerazione le eventuali inadempienze contestate nel corso del Piano che abbiano portato all'erogazione di sanzioni.

Ogni altra documentazione tecnica-economica dell'attività svolta dovrà essere disponibile presso la sede dell'Ente beneficiario.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede a:

- verificare la completezza della documentazione a corredo della domanda di liquidazione ed il raggiungimento degli indicatori fisici di realizzazione e di valutazione;
- verificare il rendiconto economico. Riscontrare le fatture e gli altri documenti di spesa o, in alternativa prendere atto della certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27.01.1992 n.88 e al decreto del presidente della repubblica 20.11.1992 n.474;
- predisporre i provvedimenti di liquidazione.

Il Dirigente dell'Area A della Direzione Regionale Agricoltura, per le attività afferenti alla verifica di quanto sopra, può richiedere il coinvolgimento delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

9. Controllo e vigilanza delle attività.

Gli Enti, cui sono stati approvati i Piani, sono tenuti a comunicare al Servizio 1-Area A della Direzione Regionale Agricoltura e all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio:

- l'avvio delle attività di ciascuna fase o modulo relativo al Piano approvato;
- sintetiche relazioni sulla avvenuta realizzazione delle varie fasi o moduli del Piano.

Il Servizio 1 - Area A della Direzione Regionale Agricoltura di concerto con le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio provvedono a svolgere i controlli e la vigilanza sulle attività.

Tali controlli dovranno accertare, tra l'altro:

- l'accessibilità, alle attività in corso di realizzazione, a tutti gli utenti potenzialmente interessati;
- la realizzazione di azioni/interventi nei tempi e nei modi stabiliti nel Piano approvato e/o alle comunicazioni degli enti.

Al termine dei controlli deve essere redatto un verbale in triplice copia di cui una deve essere notificata all'Ente interessato e una al Servizio 1 - Area A della Direzione Regionale Agricoltura. La modulistica per i controlli è riportata in Appendice n.1.

La Regione Lazio può, comunque, disporre in qualsiasi momento attività di vigilanza e controllo sull'attuazione del Piano.

Nel caso in cui dall'esito dei controlli venissero rilevate delle inadempienze, gli Enti, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica delle stesse, possono inoltrare al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale le controdeduzioni alle contestazioni notificate.

10. Sanzioni

Le inadempienze contestate all'Ente durante i controlli comportano, in fase di liquidazione, decurtazioni pari all'importo attribuito nel progetto alla specifica attività non realizzata.



Area Decentrata Agricoltura di:

REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura

VERBALE DI CONTROLLO


LUOGO _____ DATA ____/____/____

ENTE _____ ATTIVITA' (azione e tipologia) _____

FUNZIONARIO/I DELLA REGIONE LAZIO _____

VERIFICA EFFETTUATA:

ESITO DELLA VERIFICA E EVENTUALI CONTESTAZIONI:



N.B. il presente verbale deve essere redatto in triplice copia di cui una deve essere notificata all'Ente interessato e una al Servizio 1 - Area A della Direzione Regionale Agricoltura.

Firma

(Qualora presente) Funzionario dell'Ente a cui viene notificato il presente verbale _____

_____ nato a _____ il _____

Data _____ Firma per presa consegna _____